OGGETTO E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDATORE STATICO DELLE STRUTTURE IN CORSO D'OPERA

1. Oggetto dell'incarico

Il Servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie all'espletamento del il collaudo statico delle strutture, per i lavori di "SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA DELLA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "PERSOLINO-STROCCHI" DI VIA MEDAGLIE D'ORO, 92 - FAENZA (RA) - CUP J21B22000590006 - INV. 0852 - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" – COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA". Le prestazioni dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto al capitolo 9 del D.M. 17 gennaio 2018 e relativa Circ. n. 7 del 21 gennaio 2019, del D.P.R. n. 380/2001, nonché all'116, comma 4 del D. Lgs. 36/2023,116 del D.Lgs 36/2023 e da quanto disciplinato nell'allegato II. 14 Sezione III del citato decreto, oltre alle ulteriori disposizioni normative e regolamentari applicabili.

2. Descrizione delle prestazioni richieste e modalità di svolgimento

Il servizio oggetto del presente contratto prevede, come già descritto, l'attività di collaudo statico, funzionale all'emissione del certificato di collaudo finale.

L'attività di <u>collaudo statico</u> deve essere effettuata mediante visite periodiche, secondo quanto proposto in sede di offerta tecnica oltre che su richiesta del RUP ove necessario, al fine di accertare progressivamente la regolare esecuzione dei lavori e, in ogni caso, durante l'esecuzione delle fondazioni, durante l'esecuzione di lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o complessa in fase successiva all'esecuzione e, generalmente, in tutti i casi di andamento ritenuto anomalo rispetto al programma previsto.

I verbali, redatti in occasione di ciascuna delle visite di collaudo dovranno riportare l'indicazione sull'andamento dei lavori, l'indicazione sul rispetto dei termini contrattuali e le osservazioni e suggerimenti ritenuti necessari ed essere trasmessi al RUP.

Il <u>Collaudo statico</u> è finalizzato controllo di tutte le componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti realizzate al fine di appurare la conformità statica delle opere strutturali e garantire il giusto livello di sicurezza per tutta la vita utile del fabbricato.

Il collaudo statico delle strutture riguarda tutte le verifiche e prove sulle opere in cemento armato, in cemento armato precompresso e/o in acciaio, e sulle strutture in muratura e in latero cemento, in legno, o altri materiali speciali e si conclude con un Certificato di collaudo statico redatto ai sensi della Legge n. 1086/71, Legge 64/74 e alle connesse normative tecniche e di dettaglio, in particolare al DM 17 gennaio 2018 e alla relativa circolare applicativa n. 7/CSLLPP del 21/01/2019 ed eventuali altre norme nazionali e/o regionali ove esistenti ed applicate.

Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge oppure se ritenute necessarie dal collaudatore nel qual caso dovranno essere opportunamente motivate nella relazione. Eventuali particolari revisioni dei calcoli statici potranno essere effettuate o su esplicita richiesta da parte della Committenza oppure dopo aver opportunamente e dettagliatamente motivato al Committente le ragioni che le rendono necessarie.

Il collaudo statico comprende anche i seguenti adempimenti:

- a) controllo di conformità di quanto realizzato con quanto previsto in progetto e nei relativi schemi di calcolo in ambito strutturale e geotecnico sia con materiali regolamentati dal DPR 6/6/2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi;
- b) ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti.;
- c) esame dei certificati delle prove sui materiali così articolato:
- nell'accertamento del numero dei prelievi effettuati e della loro conformità alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche sulle costruzioni;
- nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati dalle norme tecniche sulle costruzioni;
- d) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori ed esame della relazione del Direttore lavori a strutture ultimate;
- e) deposito della relazione a strutture ultimate presso i competenti enti.
- Il Collaudatore, nell'ambito della propria discrezionalità, potrà richiedere di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera, quali in particolare: prove di carico; prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi; monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.
- Il Collaudatore, nell'ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre:
- f) esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate;
- g) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritte nelle norme tecniche sulle costruzioni;
- h) esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori. Infine, nell'ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere:
- i) effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera, quali in particolare:
- prove di carico;
- prove sui materiali messi in opera;
- monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

La Relazione di collaudo finale dovrà essere accompagnata da tutti i verbali di visita (nel caso si tratti di collaudo statico in corso d'opera) il tutto in originale e copia autenticata, riportanti, pedissequamente, tutte le verifiche e controlli effettuati (soprattutto per le fasi più complesse e non ispezionabili a fine lavori), su armature e getti in conformità ai disposti delle normative vigenti ed in particolare delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018.

La documentazione indicata dovrà, opportunamente, essere allegata al Certificato di collaudo.

Certificato di collaudo

Al termine delle operazioni di collaudo, nel caso in cui i lavori risultino eseguiti a regola d'arte e conformi ai documenti contrattuali il Collaudatore provvede al rilascio del certificato di collaudo.

Nel caso in cui il Collaudatore ritiene che i lavori non siano collaudabili, esso è tenuto alla redazione di un verbale con il quale determina la non collaudabilità degli stessi rifiutando l'emissione del verbale di collaudo; detto verbale deve essere trasmesso al Responsabile Unico del Progetto (RUP) accompagnato da una relazione contenente la proposta dei provvedimenti da attuare.

Nel caso in cui i lavori, pur non essendo qualificati come non collaudabili, presentino difetti e/o mancanze lievi riparabili in breve tempo, il Collaudatore prescrive all'Esecutore le lavorazioni da eseguire, assegnandogli un termine massimo per il completamente.

Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l'Esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà del Collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica.

I contenuti del Certificato di collaudo statico devono prevedere:

- una relazione sul progetto strutturale, sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte;
- i verbali delle visite effettuate, con la descrizione delle operazioni svolte;
- la descrizione dell'eventuale programma di monitoraggio, di cui devono essere indicati tempi, modi e finalità, che il Collaudatore stesso ritenga necessario prescrivere al Committente;
- le risultanze del processo relativo alle eventuali prove di carico eseguite;
- le eventuali raccomandazioni/prescrizioni al Committente e al Direttore dei Lavori, quando previsto dalle vigenti norme, in ordine alla futura posa in opera di elementi non strutturali e/o impianti;
- il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture, anche ai fini della relativa manutenzione.

Elaborati da produrre

Alla fine delle operazioni di collaudo il collaudatore dovrà presentare numero due copie originali timbrate sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti, una copia in formato digitale timbrata e firmata di:

- · Certificato di collaudo;
- · Relazione del collaudo statico;
- Originali dei processi verbali di visita;
- · Ogni altro verbale, allegato od elaborato prodotto dal collaudatore nell'ambito dell'incarico.